
Una circolare che vale un DPR

L'emanazione del Regolamento (nazionale) di Polizia Mortuaria ha ricevuto un accoglimento favorevole nella presunzione che il nuovo migliorasse. L'emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non ha risolto tutti i dubbi, ma ne ha creati di nuovi, almeno in prima battuta.

Per dirimere tali dubbi, appariva necessaria una circolare, quanto meno di indirizzo, che consentisse di cogliere la portata del "nuovo" Regolamento di Polizia Mortuaria.

ANTIGONE è in grado di anticipare i contenuti della circolare che, al momento in cui si scrive, ha avuto il parere favorevole del Consiglio Superiore della Sanità ed è alla firma del Ministro della Sanità. Si è chiesto a due esperti del settore, di approfondire i contenuti. Il Dr. Sereno Scolaro, membro della Commissione servizi funerari della Federgasacqua, interviene con un commento sull'intero impianto della circolare. L'Ing. Daniele Fogli, che ha seguito in qualità di esperto nominato dal Consiglio Superiore di Sanità l'iter del provvedimento per conto delle Associazioni pubbliche di categoria (ANCI e FEDERGASACQUA), interviene su tre delle maggiori novità: identificazione dell'incaricato del trasporto della salma, cremazione, deroga per le tombe senza vestibolo.

I contenuti

di Sereno Scolaro

Un primo punto affrontato consiste nel tentativo di trovare un indirizzo omogeneizzante sulla questione delle competenze in materia sanitaria, sia tenuto conto che il Ministero della Sanità ha ritenuto di avviare il procedimento di modifica del D.P.R. a seguito della già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 174/1991, anche tenendo conto, oltre che della riforma sanitaria, del trasferimento di funzioni di cui al D.P.R. 616/1977, suggerendo che le Regioni definiscano norme di organizzazione e di attribuzione delle competenze in vista di una armonizzazione dei servizi.

E, qui, occorre oggi tenere anche presente il decreto-delegato in materia di sanità, per il quale le USSL sono divenute, dal 1 gennaio 1993, aziende speciali della Regione.

1. Dichiarazione di morte

Si ricordano di soggetti tenuti o legittimati alla dichiarazione di morte, i termini, le competenze del medico curante, che sono limitate alla sola redazione della scheda di morte (c.d. scheda ISTAT, cioè quella che è tecnicamente la "denuncia della causa di morte").

2. Assistenza medica

Si riprecisa che in caso di morte senza assistenza medica la scheda ISTAT è redatta dal medico necroscopo, ma, soprattutto, si definisce il concetto di "assistenza medica"

come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, prescindendo dalla presenza fisica del medico al momento del decesso.

3. Registro delle cause di morte

Si affronta la questione del registro delle cause di morte. Mancando un termine per la trasmissione di secondo grado, cioè quella cui è tenuta l'USL di decesso rispetto a quella di residenza, è suggerito un termine di 30 giorni, per analogia con il primo termine e per rinvio all'art. 2, 3° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contestualmente si afferma in via definitiva che la competenza alla tenuta del registro delle cause di morte sia dall'USL, norma che appare poco giustificata, per la previsione transitoria, se si considera che l'art. 1 dell'abrogato D.P.R. 803/1975 già individuava tale competenza nel Comune "presso l'ufficio igiene", con la conseguenza che con il trasferimento delle competenze dai Comuni alle UUSSLL per effetto della Legge 833/1978, le funzioni degli uffici igiene dei Comuni sono state attribuite a queste ultime, per cui il trasferimento delle funzioni avrebbe dovuto avere luogo normalmente da oltre 10 anni.

Se non ché questo trasferimento non si è verificato ovunque in modo uniforme, e ciò giustifica la norma transi-

toria, che assegna 3 anni per attuare definitivamente questo trasferimento.

4. Periodo di osservazione dei cadaveri

Ricordata la funzione del periodo di osservazione dei cadaveri e le eccezioni (48 ore o, in certi casi, meno di 24).

Poichè la visita necroscopica va effettuata nell'arco temporale compreso tra 15 e 30 ore, può essere opportuna l'attivazione di un servizio di "guardia necroscopica", possibilmente dotato di apparecchiature di accertamento della morte.

L'uso del tanatografo (alias, elettrocardiografo con registrazione piatta per 20 minuti) consente l'effettuazione della visita necroscopica anche prima delle 15 ore.

La funzione del *medico pubblico* è di accertare la morte, non la causa di morte, che è presupposto per poter sottoporre i cadaveri ad uno dei trattamenti di cui all'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o se si vuole, in altri termini, per il rilascio del permesso di seppellimento di cui all'art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 o dell'alternativa autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 stesso D.P.R. 285/1990.

5. Funzioni di deposito e di osservazione

Spesso si confondono i depositi di osservazione e gli obitori, o le loro funzioni.

I due locali, svolgendo differenti funzioni, necessariamente devono essere distinti.

Solo nei Comuni con meno di 5.000 abitanti è ammesso che le funzioni siano svolte promiscuamente in un unico locale.

6. Celle frigorifere

Il D.P.R. 285/90 ha introdotto l'obbligo della dotazione di celle frigorifere per la conservazione secondo alcuni standards, riferiti alla popolazione di bacino.

L'USL individua i depositi di osservazione od obitori in cui debbano essere attivati tali impianti di conservazione.

L'installazione ed esercizio delle celle frigorifere spetta ai Comuni e costituisce servizio pubblico obbligatorio, per sua natura a livello sovracomunale, per cui i Comuni tenutivi dovranno porre a disposizione dei Comuni contermini le celle, attraverso convenzioni, secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Obblighi

Può essere opportuno definire i criteri di obbligatorietà di certi impianti e strutture cimiteriali, che si differenziano per tipologia.

Il deposito di osservazione e l'obitorio sono riferiti al Comune, mentre la camera mortuaria al cimitero.

La camera mortuaria è il locale, presente o che dovrebbe essere presente in ogni cimitero, destinato al deposito dei feretri in sosta o in transito.

Gli ospedali continuano a conservare l'obbligo di disporre di locali di osservazione e di sala autoptica, o settoria, per i riscontri diagnostici e/o autopsie.

Le strutture sanitarie private non dotate di tali impianti utilizzano quelli presenti nel Comune.

8. Trasporto di cadaveri su disposizione dell'Autorità

Nei casi di morti sulla pubblica via, per accidente, o per altra causa, il trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio è effettuato dal Comune, con il proprio servi-

zio di trasporto funebre.

Se la Pubblica Autorità dispone il trasporto in deposito di osservazione o obitorio diverso da quello del Comune, esso è svolto comunque dal Comune, ma a pagamento.

9. Autorizzazione al trasporto su disposizione dell'Autorità

Poichè la potestà di autorizzare il trasporto dei cadaveri è esclusivamente del Sindaco, sono consentite alcune eccezioni, quando: a) trattisi dei prodotti abortivi, ex. art. 7 D.P.R. 285/1990, o b) trattisi di trasporti disposti dalla Pubblica Autorità in caso di decessi sulla pubblica via, per accidente o per altre cause.

In questo caso, si prevede che la Pubblica Autorità che dispone il trasporto rilasci una copia di tale autorizzazione all'incaricato del trasporto e una seconda, da trasmettere al Sindaco del Comune di decesso.

Quest'ultimo sarà competente all'autorizzazione del successivo trasporto dal luogo di deposito della salma al luogo di sepoltura.

Una perplessità riguarda la competenza all'autorizzazione del trasporto in capo al Sindaco del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trovi in Comune diverso.

Le perplessità sorgono, e sono collegate, con la competenza esclusiva del Sindaco sul rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei cadaveri, per cui questi ultimi non possono essere trasportati senza tale autorizzazione e in questo senso va letto l'art. 34 del D.P.R. 285/1990.

Una deroga, ad avviso personale, non potrebbe essere introdotta neppure con circolare del Ministero della Sanità, però risponde a quelle esigenze pratiche di ordine organizzativo che si connettono con questo tipo di interventi, caratterizzati da un alto tasso di imprevedibilità.

Ma, del resto, i problemi organizzativi sussistono anche per il trasporto dei cadaveri, servizio comunale ineludibile e che in nessun caso può essere svolto da operatori privati.

10. I mezzi di trasporto

Nei casi di decessi sulla pubblica via, per accidente o altra causa, e su disposizione dell'Autorità, il trasporto va effettuato con un autofunebre, utilizzando un contenitore rigido, avente caratteristiche di impermeabilità, lavabilità e disinfettabilità (c.d. "cassone da recupero").

Si ammette che, ove per il trasporto si usi un cofano, il contenitore possa essere flessibile, anche in plastica biodegradabile, dato che la rigidità del trasporto è qui garantita dal cofano esterno.

11. Diritto fisso nel trasporto di cadaveri con sosta intermedia

Il diritto fisso di cui all'art. 19, 3° comma D.P.R. 285/90 trova applicazione quando il trasporto si esegue con il medesimo carro fino al luogo di sepoltura se non vi è sosta, oppure se la sosta è limitata al solo svolgimento dei riti funebri usuali.

Tale diritto fisso trova applicazione tanto in partenza, quanto in arrivo.

12. Malattie infettivo-diffusive

Viene precisato come con il termine di malattie infettivo-diffusive di cui all'apposito elenco del Ministero della Sanità, si debbano intendere esclusivamente quelle delle prime 3 classi dell'elenco.

E' opportuno che il Ministero della Sanità distingua, all'interno dell'elenco suddetto (D.M. 15 dicembre 1990), le

patologie per le quali si debbano osservare particolari prescrizioni per quanto riguarda il collocamento nel cofano (incassamento), il trasporto e le esumazioni straordinarie, in considerazione che i livelli di pericolosità per la salute pubblica non sono omogenei, così come non sono omogenei i veicoli di trasmissione, le cautele da adottare o i tempi di degrado (anche se forse il "mito" della pericolosità di queste malattie in molti casi andrebbe ridimensionato e non affermato aprioristicamente).

13. Trasporti internazionali di salme, ceneri, resti mortali

La Convenzione di Berlino si applica solo al trasporto di salme e non si estende al trasporto di ceneri o resti mortali.

Pertanto non si farà luogo al rilascio del passaporto mortuario, ma la competenza all'autorizzazione del trasporto internazionale di ceneri e di resti mortali resta, secondo i criteri generali, al Sindaco.

Per gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Prefetto o dal Console, a seconda che trattasi di trasporti in partenza o in arrivo (artt. 28 e 29 D.P.R. 285/1990), sia per le salme, quanto per le ceneri e i resti mortali.

14. Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

L'elenco degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (ratificata e resa esecutiva con Legge 1 luglio 1937, in vigore internazionale dal 1.6.1938), comprende: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia e Zaire (quest'ultimo per successione, a seguito dell'indipendenza dal Belgio).

L'Italia non è firmataria dell'Accordo del Consiglio d'Europa del 26 ottobre 1973 sul trasporto delle salme.

Altre convenzioni in materia di polizia mortuaria, di carattere bilaterale, sono:

A) Santa Sede, Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, firmata a Roma il 28 aprile 1938 (R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 in G.U. n. 168 del 26.7.1938), entrata in vigore il 26.7.1938, durata indeterminata.

B) Santa Sede, Scambio di note concernente l'ampliamento del cimitero di Albano Laziale, firmato a Città del Vaticano il 23 gennaio 1981 (L. 25 ottobre 1982, n. 884 in G.U. n. 333 del 3.12.1982), notificato il 30.4.1983 - 20.8.1983, comunicato in G.U. n. 309 del 10.11.1983, entrata in vigore il 20.8.1983.

C) Svizzera, Scambi di note relativi alla traslazione di salme attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe, firmati a Roma il 14 maggio 1951, in vigore il 1.7.1951 retroattivamente.

15. Documenti necessari per il trasporto internazionale (partenza)

I documenti necessari per l'autorizzazione prefettizia al trasporto internazionale di salma, al di fuori della Convenzione di Berlino, sono:

a) nulla osta dell'autorità consolare dello Stato di destinazione all'introduzione nel Paese;

b) certificato dell'USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990 (caratteristiche del feretro, dell'incassamento e chiusura);

c) estratto per riassunto dell'atto di morte;

d) certificato dell'USL attestante che sono state osservate

le disposizioni di cui all'art. 32 D.P.R. 285/1990 (trattamenti conservativi);

e) (nel caso di malattie infettivo-diffusive) certificato dell'USL attestante che sono state adempiute le prescrizioni del caso;

f) autorizzazione alla sepoltura (permesso di seppellimento, art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), che, se del caso, può implicare l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 116 D.Lvo 28.7.1989, n. 271.

Alcune Prefetture richiedono anche un certificato concernente la causa di morte: ove richiesto, il suo rilascio spetta al medico competente alla dichiarazione della causa di morte (scheda ISTAT).

16. Documenti necessari per il trasporto internazionale (arrivo)

a) certificato dell'autorità sanitaria locale da cui risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990 (caratteristiche del feretro, dell'incassamento e chiusura);

b) estratto dell'atto di morte;

c) certificato dell'autorità sanitaria locale da cui risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32 D.P.R. 285/1990 (trattamenti conservativi);

d) autorizzazione al seppellimento della competente autorità straniera;

e) certificato medico recante la causa di morte.

17. Comunicazioni in caso di trasporto internazionale

La comunicazione da parte dell'Autorità Consolare al Prefetto della provincia di destinazione, oltre che con i mezzi indicati nell'art. 28 D.P.R. 285/1990, può anche essere effettuata con altri mezzi, quali la telescrivente o il telefax (ammissibile, anche ai sensi dell'art. 6 Legge 30.12.1991, n. 412, non dovendosi adottare un provvedimento che incida su diritti, doveri o legittimi interessi di terzi) o altri sistemi di trasmissione.

18. Prescrizioni costruttive per le bare

Innovativa è la possibilità di adottare per la saldatura dell'eventuale feretro metallico, oltre alla tradizionale saldatura a caldo, anche quella a freddo.

In caso di doppio feretro, cassa lignea e metallica, è del tutto indifferente quale dei due cofani sia posto all'interno o all'esterno.

Per i trasporti di percorso superiore ai 100 km. e destinati all'inumazione, può essere utilizzato un cofano esterno, a chiusura stagna, riutilizzabile previa disinfezione, purchè di tipo autorizzato dal Ministero della Sanità.

In questo modo, si potrebbe evitare il taglio della cassa in zinco con l'eventuale asportazione, seppure temporanea, del coperchio della cassa lignea o la "obbligatoria" collocazione esterna della cassa di zinco.

Per questo motivo, e per altri, tale soluzione appare ancor più preferibile, quando ricorra il caso di trasporti di cadaveri deceduti per malattie infettive-diffusive.

Poichè la misura della percorrenza del trasporto per il quale è prescritto il doppio feretro è stata elevata dai 25 km. ai 100 km. si pone la questione della "misura" delle distanze tra i Comuni: si potrà fare riferimento a strumenti meno "ufficiali" delle tradizionali tavole poliometriche, ricorrendo a carte stradali.

Nel caso di cofani destinati all'inumazione o alla cremazione, oltre alla possibilità di ridurre lo spessore delle pareti fino a 20 mm., se non vi è trasporto in altro Comune, è preferibile l'impiego di essenze vegetali tenere, che sono più facilmente degradabili.

Resta aperto il problema delle vernici da impiegare sui cofani, che dovrebbero avere caratteristiche tali da facilitare, o non inibire, i processi di mineralizzazione aerobici nell'inumazione o da ridurre la produzione di inquinanti nella cremazione.

19. La cerchiatura del feretro

Una questione particolare è quella delle liste di lamiera per la cerchiatura dei feretri (c.d. regge), dato che l'11° comma dell'art. 30 D.P.R. 285/1990 ne prescrive l'impiego in ogni caso di trasporto per altro Comune, senza prevedere alcuna eccezione.

Le regge svolgono una funzione di contenimento meccanico del feretro e si giustificerebbero maggiormente se il loro impiego fosse posto in relazione con i mezzi utilizzati per il trasporto, specie alcuni (es. ferrovia, traghetto, aeromobile), oppure al parametro del tempo occorrente per effettuare il trasporto.

Si cerca quindi di fornire un'interpretazione che consenta di ricondurre tale obbligo alla sua *ratio*, prevedendo che esso non operi se il trasporto possa essere effettuato con il solo cofano ligneo, o se la cassa metallica sia dotata di valvola o dispositivo di neutralizzazione dei gas di putrefazione, o se la cassa lignea sia racchiusa dalla cassa metallica o dal contenitore da trasporto.

Certo, l'interpretazione è un po' estensiva rispetto alla norma regolamentare, ma risponde a esigenze concrete.

20. Piastrina di riconoscimento

In relazione all'obbligo dell'apposizione della piastrina di riconoscimento sul feretro, è suggerito che essa sia in materiale refrattario, quando sia scelto il sistema della cremazione.

21. Valvole

Sulla vecchia controversia dell'uso delle valvole o dispositivi per la fissazione o neutralizzazione dei gas di putrefazione, si prevede la possibilità che il Ministero della Sanità l'autorizzi, ritenendo anche che le eventuali autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 mantengano la propria validità e non sia necessario riavviare il procedimento per la richiesta dell'autorizzazione.

22. Uso di materiali diversi nella fabbricazione delle casse

L'art. 31 D.P.R. 285/1990 consente che oltre ai materiali "tradizionali" (legno, zinco, piombo) possa essere autorizzato dal Ministero della Sanità l'utilizzo di altri materiali nella fabbricazione delle casse destinate al trasporto fuori Comune e con l'autorizzazione vanno prescritte le caratteristiche dei materiali per assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità.

L'autorizzazione appare rilasciabile sia in forma singola (per brevetto), sia in forma generale con l'indicazione dei materiali ammessi.

Tale norma consente una certa elasticità, ma può aprire la strada all'utilizzo di materiali sui quali possono sollevarsi alcune perplessità, come i pannelli truciolari.

Questi sono già impiegati da tempo in Francia, ma risultano emergere alcuni problemi, specie per le inumazioni, a causa delle resine aldeiche che li compongono.

23. Termine per l'inumazione

Pur se non previsto un termine per l'inumazione, sembra opportuno che i Regolamenti comunali lo prevedano.

24. La verifica del feretro

La verifica delle caratteristiche del feretro, l'adempimento delle prescrizioni, l'osservanza delle norme per l'incassamento, ecc., competono all'USL del luogo di partenza, attraverso proprio personale appositamente incaricato, ed è certificato in apposito verbale, unitamente alla verifica sull'identità del cadavere (che non spetta all'USL, se non per l'indicazione delle modalità sul verbale).

Alla partenza, il feretro sarà sigillato, ripetendo il sigillo sul verbale di verifica del feretro, allo scopo di un collegamento tra il verbale di verifica delle prescrizioni e l'oggetto delle stesse, cioè il feretro.

Da qualche tempo, risulta che vi siano USL che ritengano inutile la sigillatura: in effetti, essa non è prevista da alcuna norma positiva, ma essa risponde ad esigenze di integrità del feretro e di raccordo tra questo e la certificazione di verifica dell'adempimento delle prescrizioni.

Per questo motivo, si prevede di mantenere tale prescrizione, attribuendo al Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero di destinazione solo il compito di controllo dell'integrità del sigillo apposto sul feretro e la sua corrispondenza con quello apposto sul verbale (certificazione di verifica ed eseguite prescrizioni per il trasporto funebre).

Questa previsione tende ad evitare che al momento dell'arrivo si attuino forme di controllo sulla regolarità del già avvenuto trasporto, che sembrano del tutto fuori luogo, dovendosi presumere la legittimità ove verificato al momento della partenza.

25. Criteri per la determinazione dell'area cimiteriale - Redazione dei Piani Regolatori Cimiteriali


Per il calcolo della superficie cimiteriale, si tiene conto della "domanda", calcolata solo rispetto alle inumazioni dell'ultimo decennio, tenendosi ora conto del fatto che tale tipologia di sepolture si è fortemente ridimensionata.

In precedenza, il calcolo era in funzione del numero delle sepolture, in totale, anche per il fatto che la inumazione era la norma.

A tale superficie va aggiunta quella necessaria per le inumazioni da attuare a seguito delle estumulazioni, in modo da completare il processo di mineralizzazione, e quella da utilizzare in caso di eventi straordinari, ottenendosi la superficie totale netta destinata all'inumazione.

Infine, dovrà essere ulteriormente aggiunta quella per la costruzione di manufatti da destinare alla tumulazione, la conservazione delle ossa, la conservazione delle ceneri, le sepolture private, le strade, i viali, i piazzali, le zone di parcheggio, la costruzione degli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero e per ogni altra finalità diversa dall'inumazione.

Tutte queste destinazioni è opportuno trovino indicazione e quantificazione nei Piani Regolatori Cimiteriali (P.R.C.), anche con una previsione di massima non limitata al decennio, ma per un periodo almeno doppio a questo.



Swansea (Inghilterra) - Tipica funeral house

26. Approvazione dei progetti cimiteriali

In sede di approvazione dei progetti cimiteriali, con il D.P.R. 285/1990 viene meno la funzione di quella che un tempo era la Commissione Provinciale per i Cimiteri, ma è sufficiente che vengano osservate le leggi sanitarie.

La competenza in materia di opere igieniche di interesse locale è oggi della Regione, a un cui organo spetta il parere già attribuito dalla previgente normativa al Consiglio Provinciale di Sanità.

27. Prescrizioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale. Servizio di custodia. RegISTRAZIONI cimiteriali

Non si prevede più l'obbligo del custode per ogni cimitero, ma si introduce il concetto di servizio di custodia, come un complesso di attività e amministrative e operative, maggiormente strutturato e non basato su una figura individuale.

Per l'individuazione del Responsabile del servizio occorre fare rinvio ai singoli regolamenti comunali, non necessariamente ai Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, ma anche ai regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi comunali di cui all'art. 51 Legge 142/1990.

E' ammessa la tenuta delle registrazioni cimiteriali con strumenti informatici e, in questo caso, la vidimazione dei registri introdotta con il D.P.R. 285/1990 sarà traslata sui supporti cartacei stampati *ex post*.

28. Criteri costruttivi dei manufatti a tumulazione

Rispetto al precedente art. 76 D.P.R. 803/1975 e all'ulteriormente precedente art. 55 R.D. 1880/1942, i criteri

costruttivi dei manufatti destinati alla tumulazione risultano completamente innovati, essendo superate le previsioni dei dimensionamenti degli spessori delle pareti e solette, a seconda dei materiali utilizzati, sostituite dall'adozione del criterio della portata.

Le pareti devono presentare caratteristiche di impermeabilità duratura ai liquidi e ai gas, anche se tale previsione porta a conservare le attuali tipologie delle sepolture a tumulazione di lunga durata, anziché a rotazione, mentre vi è ampia libertà di scelta sui materiali e sulle tecnologie di approntamento, questioni su cui occorrerebbe un certo ripensamento.

29. Il dimensionamento dei manufatti a tumulazione

Il dimensionamento dei manufatti a tumulazione suggeribile può variare in relazione alla destinazione.

30. Utilizzabilità di un unico tumulo per più sepolture

E' ammessa l'utilizzabilità di un unico tumulo per più cassette resti o urne cinerarie, indipendentemente dalla presenza del feretro nel tumulo.

Tale previsione non contrasta con il limite previsto all'art. 93, 1° comma, D.P.R. 285/1990, in quanto la capienza del sepolcro va intesa come capienza fisica.

La capienza fisica va intesa come riferita agli spazi destinati alle sepolture, escludendo quindi l'utilizzabilità di eventuali altri spazi della sepoltura privata, non idonei alla sepoltura, ma tale indicazione non può portare a limitare la fruibilità degli spazi disponibili per la tumulazione.

31. Cremazione

La cremazione è servizio pubblico gratuito, al pari dell'inumazione comune, ai sensi dell'art. 12, 4° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440.

Si ricorda anche l'art. 26 bis del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella Legge 28.2.1990 n. 38.

Il fatto che sia servizio pubblico gratuito non significa che il Comune abbia l'obbligo di dotarsi di un impianto di cremazione (ciò rimane una facoltà), ma che l'onere della cremazione sia a carico del Comune.

La cremazione può avere luogo in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.

La cremazione, eventualmente preceduta dai riti richiesti dai familiari, è eseguita a cura del personale incaricato e, infine, si procederà alla raccolta delle ceneri nell'apposita urna cineraria.

L'urna cineraria deve essere in materiale resistente e tale da poter essere suggellato, non necessariamente saldata, allo scopo di evitare ogni dispersione delle ceneri.

Sull'urna dovranno trovare collocazione anche le indicazioni concernenti il defunto, analogamente alla piastrina di riconoscimento dei feretri destinati ad altra tipologia di sepoltura.

Della cremazione viene redatto verbale, in 3 esemplari, dei quali uno è conservato dal responsabile del servizio, un altro da chi prende in consegna l'urna e il terzo va trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

Dovendosi individuare tale ultima figura, in considerazione della limitata diffusione territoriale degli impianti di cremazione, la circolare individua rispetto al Comune di decesso, in analogia con la scelta operata in relazione alla competenza per il rilascio del permesso di seppellimento, in caso di trasporto di cadavere non preceduto dall'autorizzazione sindacale.

Poichè infatti l'autorizzazione alla cremazione è una *species* del più ampio *genus* di permesso di seppellimento, una sua forma particolare, tale individuazione appare congruente con l'intero impianto regolamentare, dato che il verbale di cremazione è trasmesso all'autorità che l'ha rilasciato.

Va precisato che se l'impianto di cremazione non è, oggi, obbligatorio per ciascun Comune, è invece obbligatorio, e in ciascun cimitero, il cinerario comune, cioè la struttura per la raccolta in forma indifferenziata delle ceneri.

32. Autorizzazione alla cremazione

A differenza della scelta tra le forme di sepoltura più tradizionali, inumazione e tumulazione, che non sono soggette ad alcuna particolare formalità, la cremazione è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio, che si sostituisce al permesso di seppellimento.

Il termine "seppellimento" va inteso come riferito a tutti questi trattamenti che non possono essere attuati se non dopo il decorso del periodo di osservazione di cui all'art. 8 D.P.R. 285/1990, cioè tutti quei provvedimenti che, per loro natura, sono "irreversibili".

Per notizia, la Commissione di studio per la revisione dell'Ordinamento dello Stato Civile prevede di mutare la terminologia dell'art. 141 facendo riferimento all'inumazione, tumulazione e cremazione.

Con il D.P.R. 285/1990 la cremazione è possibile con tre diversi, alternativi, presupposti:

- a) volontà testamentaria del defunto;
- b) volontà dei familiari;
- c) volontà del defunto espressa con adesione a SOCREM.

Oltre all'aspetto della "volontà", devono ricorrere anche alcuni presupposti oggettivi, cioè il certificato medico che esclude il sospetto che il decesso sia dovuto a reato o, in alternativa, il c.d. *nulla osta* dell'autorità giudiziaria.

Anche questo aspetto si giustifica con la natura di *species* di permesso di seppellimento che ha l'autorizzazione alla cremazione, di un suo specifico sostituto, dato che se avesse una propria autonomia, tali cautele sarebbero sia da ricondurre al permesso di seppellimento e non della successiva autorizzazione alla cremazione, della quale il permesso di seppellimento dovrebbe essere presupposto.

A differenza del passato, in difetto della volontà del defunto, viene per la prima volta a rilevare anche la volontà dei familiari, non in quanto "esecutori" di una volontà informalmente espressa del defunto, bensì per potestà propria.

Su questo aspetto non sembra di potersi condividere l'affermazione della circolare circa il fatto che i familiari esprimano di essere a conoscenza che il defunto "avrebbe espresso la volontà", interpretazione che è in contrasto con il tenore letterale del comma 2° dell'art. 79 D.P.R. 285/1990.

Anche riguardo all'adesione ad una SOCREM, viene introdotta una nuova metodologia: nel passato era necessaria la concorrenza della dichiarazione di volontà, dell'autenticazione della firma su tale dichiarazione, conferma della permanenza dell'adesione sino al momento del decesso, mentre ora invece si prevede che sia *sufficiente* la dichiarazione di volontà (scritta di pugno) e la convalida del Presidente della SOCREM.

Cosa si debba intendere per *convalida* non sembra difficile individuare, dato che essa non può avere altro significato che quello di un'attestazione che il defunto era associato alla SOCREM. Decisamente maggiormente problematica è la previsione relativa ai familiari, in quanto la loro potestà è strutturata con un sistema "a cascata", di modo che i familiari di grado successivo hanno titolo esclusivamente in difetto di quelli di grado anteriore.

Resta parimenti non definito il significato da dare al concetto di "in difetto", dato che vi possono essere diverse situazioni che qualificano tale concetto.

In mancanza di altre indicazioni, sembra che la sola interpretazione logica debba essere necessariamente quella più letterale e che vada esclusa ogni possibilità di trasferimento di tale potestà.

33. Cinerario comune e nicchie cinerarie

Come in ogni cimitero è obbligatoria la presenza dell'ossario comune, così ora è obbligatorio anche il cinerario comune, che, come si è visto, è destinato alla raccolta indifferenziata delle ceneri e destinato a coloro che scelgano tali forme di conservazione o per i quali manchi una diversa manifestazione di volontà relativamente alla conservazione delle ceneri.

L'uso del cinerario comune è gratuito, come conseguenza della qualificazione della cremazione come servizio pubblico gratuito al pari dell'inumazione comune.

Permane il divieto di dispersione delle ceneri o del loro

collocamento al di fuori del cimitero.

Le nicchie cinerarie sono invece obbligatorie nel cimitero in cui si trovi l'impianto di cremazione.

Evidentemente nulla vieta che le nicchie cinerarie possano essere allestite anche in altri cimiteri o che possano essere destinati a tale utilizzo i normali ossarietti.

Una questione va accennata, cioè se l'autorizzazione alla cremazione possa essere sottoscritta da funzionari o necessariamente, a pena di invalidità, dal sindaco.

Poichè il D.P.R. 285/1990 attribuisce la competenza a quest'ultimo soggetto, occorre anche ricordare come tale previsione riguardi tutta una serie di attività, dall'autorizzazione al trasporto fino alla regolazione dei turni di rotazione nelle sepolture ad inumazione o a tumulazione, per cui si deve dedurre che ove alcune competenze sindacali siano delegabili, debbano esserlo anche le altre.

La potestà di delega, o di incarico, va oggi individuata all'interno degli Statuti di ciascun singolo comune, ma se essa è ammissibile e legittima per altre tipologie di provvedimenti autorizzativi (es.: per il trasporto di cadavere) altrettanto ammissibile e legittima è per l'autorizzazione alla cremazione.

34. Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali

Con il D.P.R. 285/1990 si prevede che tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale siano trattati come rifiuti speciali, anche quei materiali come fiori, carta, corone, ecc. che in precedenza erano assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltibili. La circolare ne ribadisce la possibilità di assimilazione e quindi di smaltimento.

Poichè il sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali può essere l'inumazione o l'incenerimento e, in considerazione del fatto che gli impianti di incenerimento non sono diffusi con eccessiva capillarità, è da ritenere che il ricorso a tale sistema debba necessariamente essere adottato quando trattasi di materiali funerari attinenti a feretri di persone decedute per malattie infettive-diffusive.

35. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche

Con l'art. 106 D.P.R. 285/1990 si è introdotta una possibilità del tutto nuova, che va nel senso del *riuso* del patrimonio cimiteriale, specie quello non proprio recente.

Con tale norma si consente la ricerca di soluzioni "particolari", caso per caso, per consentire il recupero e una migliore utilizzazione dell'edificato cimiteriale.

E' una soluzione che va valutata con attenzione per le possibilità che consente, ma che trova il limite forse nella probabile inerzia che di fronte ad essa si potrà registrare.

Tale possibilità prevede una autorizzazione del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, d'intesa con l'USL e può andare nella direzione della costruzione e ristrutturazione dei cimiteri e utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (al 27.10.1990) e riguarda speciali prescrizioni tecniche. Proprio per cercare di evitare queste situazioni di inerzia di cui si diceva, la circolare interviene individuando già delle soluzioni di carattere generale, così da facilitare il ricorso all'utilizzo di tale previsione.

36. Regolamento di polizia mortuaria comunale

La circolare interviene, infine, a dare una definizione delle procedure amministrative per l'approvazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Le novità

di Daniele Fogli

Ritengo di soffermarmi su pochi, ma decisivi, passi della circolare del Ministero della Sanità sul DPR 285/90, regolamento di polizia mortuaria nazionale, quelli che possono essere definiti i più innovativi e che danno risposta ai problemi veri degli operatori del settore.

1. Identificazione dell'incaricato del trasporto della salma

Il settore funebre italiano prima di questa circolare era privo di una regolamentazione specifica in proposito.

Ieri, chiunque, purché in possesso della patente e delle documentazioni prescritte dal DPR 285/90, poteva effettuare il trasporto di cadaveri.

Nessuna qualificazione, corso propedeutico od esame era richiesto per svolgere un mestiere delicato e di responsabilità, a contatto con familiari in lutto, con una normativa che prevede addirittura pene detentive laddove si turbi lo svolgimento del funerale (art. 409 Codice Penale).

La circolare colma il vuoto attuale e specifica che l'incaricato del trasporto della salma è da intendersi come il

dependente o la persona fisica o la ditta a ciò commissionata da:


a) impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

b) un Ente locale che svolge servizio pubblico, secondo una delle forme previste dalla Legge 8/6/1990 n. 142.

Una bella regolata per un mercato che in vari casi risultava infiltrato da soggetti privi della necessaria professionalità!

Forse è pleonastico ricordare che l'incaricato del trasporto di una salma è soggetto alla normativa per gli incaricati di pubblico servizio, però sono convinto che non molti ne sono consapevoli.

Per il trasporto di ceneri e resti mortali ossei nei relativi contenitori (urne, cassette resti) si continua con gli attuali criteri che vedono la possibilità del trasferimento senza particolari precauzioni igienico-sanitarie anche con auto-mezzo di familiari.



Swansea (Inghilterra) - Funeral house vestita de pub

2. Cremazione

Ora ciò che conta è che il de cuius non abbia espresso, per iscritto, contrarietà alla cremazione.

E' evidente che la situazione di semi collasso in cui versa una gran quantità di cimiteri italiani (per carenza di posti salma) e l'influenza della normativa di altri Paesi europei hanno giocato un ruolo fondamentale per andare in questa direzione.

Desidero richiamare l'attenzione su due casi per i quali ora è consentita la cremazione:

a) di salme di persone che avevano verbalmente espresso tale volontà prima del 27/10/90 senza però metterla per iscritto;

b) di resti mortali intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, non dissenzienti i familiari.

Il primo dei due casi si riferisce a poche situazioni di familiari che non potevano altrimenti rispettare le ultime volontà, espresse verbalmente, da un proprio caro.

Il secondo dà soluzione al problema che angustia i responsabili dei cimiteri di mezza Italia, laddove al termine del

ciclo di inumazione ordinaria non si ha la scheletrizzazione dei cadaveri.

Il fenomeno, accentuatosi negli ultimi 5-6 anni, è conseguente alla trasformazione in adipocera delle salme o, in taluni casi, in processi di mummificazione o corificazione, dove il prolungamento della sepoltura non dà apprezzabili risultati.

In tali situazioni, il Ministero della Sanità, non potendo considerare questi prodotti di fenomeni cadaverici nè come ossa (art. 85/1 DPR 285/90), nè come rifiuti speciali cimiteriali (art. 85/2 DPR 285/90), ha preferito assimilarli alle parti anatomiche non riconoscibili (All. 2 n. 6 del D.M. Ambiente 25/5/1989) e quindi assoggettabili a cremazione o inumazione in cimitero.

Si pone ora il problema se anche gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi di salme tumulate possano essere cremati.

La risposta è senza dubbio positiva laddove le tumulazioni siano posteriori al 27/10/1990, su richiesta degli interessati.

Nel caso di estumulazioni di salme tumulate prima del 27/10/1990, secondo l'art. 86 del DPR 285/90 si deve inumare il feretro per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Si ritiene che il Ministero della Sanità debba ritornare ad occuparsi della questione, perché già ora giungono segnalazioni da molte zone d'Italia sulla inutilità di procedere a tali inumazioni, in quanto il processo di scheletrizzazione non riprende naturalmente.

Cosicché sarà giocoforza estendere la possibilità di cremazione anche in tali casi, non dissenzienti i familiari, magari prevedendo un periodo minimo di 20 anni di tumulazione.

3. Utilizzo di strutture cimiteriali prive di spazio esterno libero per il diretto accesso al cimitero

Con una procedura descritta analiticamente nell'allegato tecnico alla circolare, d'intesa con la USL competente, il Comune può richiedere di recuperare, in deroga, posti salma preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 285/90, che non hanno lo spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

La domanda, da rivolgere al Ministero della Sanità, deve contenere dati sulla situazione cimiteriale esistente, sui possibili effetti determinati dal recupero dei posti salma e l'impegno a prescrivere alcuni criteri per l'utilizzo delle tombe interessate.

E' d'obbligo seguire le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 del Mod. 4 dell'allegato tecnico alla circolare, mentre per la garanzia della impermeabilità dei feretri si sono fornite linee guida al punto 3, lasciando la possibilità da parte di ogni Amministrazione di proporre diverse soluzioni, in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona.

Una stima grossolana degli effetti di questa deroga è la messa a norma di circa un milione di posti salma ed un recupero di circa 100.000 nuovi posti.

Il prezzo da pagare è la predisposizione della documentazione relativa. Il beneficio, una riduzione di contenzioso con i concessionari, il contenimento della necessità di nuovi ampliamenti cimiteriali, eliminazione di possibili responsabilità amministrative per i dirigenti responsabili.